



Ufficio Traffico
Piazza Il Giugno n. 1 - 54033 Carrara (MS) Tel. 0585-70000 Fax.0585-776291

Prot.N.Ord.035def./2012

Carrara li 19/04/2012

Regolamentazione transito veicoli Strada dei Marmi

Carrara

IL DIRIGENTE

Premesso che, in data 21/04/2012, sarà inaugurata l'opera denominata "Strada dei Marmi", una arteria stradale a due corsie, classificata ai sensi dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del D.M. 5 novembre 2001, quale Strada locale extraurbana comunale, con la quale si congiungono Via Marchetti con Via Carriona di Colonnata.

Preso Atto che, la stessa, all'art.6 del Piano Strutturale del Comune di Carrara, avviato con accordo di pianificazione firmato in data 19/12/96, ratificato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 23/01/97 e definitivamente approvato con decreto Giunta della Regione Toscana n. 82 del 12/05/97 pubblicato sul B.U.R.T. -Bollettino ufficiale della Regione Toscana- n. 21 del 28/05/97, è definita quale percorso specialistico per il trasporto dei marmi.

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea (CE) n.1260/1999 del 21 giugno 1999.

Viste le Delibere del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n.17 del 09/05/2003 e n.20 del 29/09/2004.

Viste le Delibere della Giunta Regione Toscana n.1354 del 22 dicembre 2003 e successive Delibere o provvedimenti di modifica e/o integrazione.

Vista la Giunta programmatica della Regione Toscana del 19 febbraio 2007.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.37 del 5 febbraio 2003

Tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto emerso nei provvedimenti sopra indicati, limitare il transito nella Strada locale extraurbana comunale denominata "Strada dei Marmi" ai soli veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, in considerazione della loro precipua utilizzazione per finalità inerenti l'attività produttiva dei bacini marmiferi.

Ritenuto inoltre opportuno adottare tutti quei provvedimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale

Sentito il parere del personale di questo Comando.

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ORDINA

A partire dal giorno 23/04/2012 nella Strada locale extraurbana comunale denominata "Strada dei Marmi" si adottano i seguenti provvedimenti:

- è VIETATO il TRANSITO a tutti i veicoli eccetto quelli aventi massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate
- è sempre CONSENTITO il TRANSITO alle Autoambulanze, ai Mezzi di Soccorso, ai Veicoli adibiti a Servizi di Polizia o Antincendio, ai veicoli della Protezione Civile e ai Mezzi Militari.
- è CONSENTITO il TRANSITO ai veicoli di proprietà di aziende, enti pubblici o privati che devono effettuare esclusivamente interventi di manutenzione nella Strada dei Marmi e/o sue pertinenze.



- è VIETATA la FERMATA e la SOSTA a tutti i veicoli eccetto per ragioni di emergenza nelle apposite piazzole indicate dalla segnaletica stradale.
- è istituito un LIMITE di VELOCITA' di 50 km/h per tutti i veicoli.
- è istituito un DIVIETO di EFFETTUARE MANOVRA di SORPASSO per tutti i veicoli.
- è VIETATO il TRANSITO a tutti i veicoli nel tratto di Galleria S. Croce (svincolo di servizio) compreso tra la Galleria S. Croce stessa e Via S. Francesco, considerato che lo stesso sarà utilizzata quale svincolo di servizio in caso di emergenza per eventi verificatisi nella Strada dei Marmi

STABILISCE

- A. Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- B. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente Ordinanza, potrà essere effettuato tramite l'ausilio di strumenti video/fotografici, telematici e/o apparecchiature elettroniche nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

- La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva; tutte le disposizioni relative alla disciplina del transito e della sosta contenute in precedenti ordinanze, in contrasto con la presente, si intendono revocate.
- La squadra comunale provvederà a disporre idonea segnaletica stradale, nei termini e modi prescritti dal Nuovo Codice della Strada.
- L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno a cura di tutti gli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale così come specificato all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare entro 60gg. al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ex art.37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e entro 120 gg. in forma straordinaria al Presidente della Repubblica.
- E' fatta riserva al Comando di Polizia Municipale, qualora i responsabili del servizio né ravvisino la necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da ragioni di emergenza, viabilità o circolazione veicolare e pedonale.

IL COMANDANTE

Dr. Paola Micheletti

Il Responsabile del Procedimento
Cap. Dell'Amico P.

